



Comune di Palma di Montechiaro  
(Prov. di Agrigento)

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 17 del Registro  
del 13-4-2017

**Oggetto:** Atto di citazione per opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. Mancuso Salvatore + 3 c/Comune di Palma di Montechiaro – Costituzione in giudizio.

**ANNO 2017**

L'anno *duemiladiciassette*, il giorno 13 del mese di APRILE alle ore 10,50 nella sua stanza, il Commissario Straordinario Dott. Antonino La Mattina, nominato ad assumere i poteri della Giunta Comunale con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.D.P.n. 522/ GAB del 28/02/2017, con la partecipazione del Segretario Generale dott.ssa Concetta Giglia;

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

#### **Assunti i poteri della Giunta Municipale;**

Visto L'O.R.EE.LL.;

Vista la L.r n. 10 del 30 aprile 1991;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

Vista la Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

Vista la l.r 7/92;

Vista la L.r n. 26/93 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.r. n. 30/2000

Esaminata l'allegata proposta formulata dal Responsabile del Settore Affari Tributarî e Legali dalla quale si rileva che l'Avv. Claudio Trovato è affidatario del servizio giuridico – legale a seguito di procedura selettiva, regolarmente espletata, e di aggiudicazione definitiva effettuata con determina Capo Settore Affari Tributarî e Legali n.60 del 9/10/2015, atti a seguito dei quali è stato stipulato contratto in data 12/10/2015;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Legale competente per quanto concerne la regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario competente per quanto concerne la regolarità contabile;


DELIBERA

Di approvare la proposta formulata dal Responsabile del Settore Affari Tributari e Legali;

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per la costituzione dinanzi al Giudice di Pace di Agrigento all'udienza del 21/4/2017, avverso l'atto di citazione per opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. proposto dai Sig.ri Mancuso Salvatore, Mancuso Giuseppe, Mancuso Calogero e Mancuso Gaetano nella qualità di eredi di Mancuso Giovanni, deceduto il 19.02.2005;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare - contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa, atteso che l'incarico dell'Avv. Claudio Trovato è già stato impegnato al momento dell'affidamento del servizio al cap. 860 denominato "Spese per liti ed arbitraggi" - Imp. n. 77445.

  
Il Commissario Straordinario  
Dott. Antonino La Mattina

Il Capo Settore Affari Tributari e Legali, Dott.ssa Rosa Di Blasi,

Premesso:

Che con atto notificato tramite raccomandata A.R. a questa amministrazione in data 22/02/2017 assunto al protocollo generale dell'ente al n. 6628, i sig.ri Mancuso Salvatore, Mancuso Giuseppe, Mancuso Calogero e Mancuso Gaetano, tutti nella qualità di eredi legittimi di Mancuso Giovanni, deceduto il 19.02.2005, hanno citato il Comune di Palma di Montechiaro a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Agrigento all'udienza del 21.04.2017, con invito a costituirsi in giudizio nei modi e nei termini di cui all'art.319 c.p.c., per ivi sentire accogliere la opposizione ex art.615 c.p.c. avverso le cartelle di pagamento n. 29120150014872333/505/506/509 relative a canone acqua risalente al 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 di € 1.572,56;

Esaminato l'atto di citazione nel quale l'attore sostiene infondatamente prescritta la pretesa creditoria del Comune di Palma di Montechiaro per decorso del termine quinquennale ex art.2948 c.c.;

Visti gli atti dell'ufficio riscossione canone idrico dai quali risulta che l'atto di ingiunzione fiscale è stato regolarmente notificato ad uno degli eredi e che la predetta ingiunzione fiscale non è stata mai opposta;

Ritenuto opportuno, al fine di tutelare gli interessi dell'Ente e contestare le pretese attore, costituirsi nel giudizio, eccependo la mancata prescrizione del diritto creditorio di questa P.A., per avvenuta interruzione del termine di prescrizione ex art.2945 c.c., stante la regolare notifica della diffida e dell'ingiunzione;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo, giusta disciplinare -- contratto stipulato in data 12.10.2015;

Dato atto che l'impegno di spesa n. 77445 di € 23.345,92 assunto sul cap. 860 denominato "Spese per liti ed arbitraggi" presenta un residuo pari ad € 23.345,92 per il periodo da ottobre 2016 fino allo scadere della convenzione;

Propone

Di tutelare gli interessi dell'Ente conferendo apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi dinanzi al Giudice di Pace di Agrigento all'udienza del 21/4/2017, avverso l'atto di citazione per opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. proposto dai Sig.ri Mancuso Salvatore, Mancuso Giuseppe, Mancuso Calogero e Mancuso Gaetano nella qualità di eredi di Mancuso Giovanni, deceduto il 19.02.2005;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare -- contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa, atteso che l'incarico dell'Avv. Claudio Trovato è già stato impegnato al momento dell'affidamento del servizio al cap. 860 denominato "Spese per liti ed arbitraggi" -- Imp. n. 77445.

Il Proponente  
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio interessato: Affari Legali

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art. 12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile;

Il Responsabile del Servizio Finanze  
Dott. Rosario Zarbo



COPIA  
Affari legali

AVVOCATO CHRISTIAN ALLEGRA

90143 PALERMO VIA MAGGIORE TOSELLI, 87-  
PEC: CHRISTIANALLEGRA@PECVVV.PA.IT  
FAX. 0922/961149

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO

ATTO DI CITAZIONE

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART. 615 C.P.C.

dei sig.ri Mancuso Salvatore (C.F. MNC SVT 50E05G282M) residente in  
germania Rottmannstr 14 A Munchen, Mancuso Giuseppe, (C.F. MNC GNN  
13B07G282P) residente a Palma di Montechiaro (AG) in Via Spinoza  
Benedetto n. 1, Mancuso Calogero (C.F.: MNC CGR48P13G282Y)  
residente a Palma di Montechiaro (AG) in Via Belice n. 2. e Mancuso  
Gaetano (CF: MNC GTN 47L19 G282F) residente a Palma di Montechiaro  
(AG) in Via Cangiamila n. 8; tutti nella qualità di eredi legittimi Mancuso  
Giovanni, (CF: MNC GNN 13B07 G282P), nato a Palma di Montechiaro il  
07.02.1913 deceduto il 19.02.2005 tutti elettivamente domiciliati in Palermo  
via Maggiore Toselli 87, presso lo studio dell'avv. Christian Allegra, C.F.  
LLGCRS75T04G273Y, fax n. 0916257974, indirizzo di posta elettronica  
certificata christianallegra@pecavvpa.it, in virtù di procura in calce al  
presente atto

CITANO

- il Comune di Palma di Montechiaro - Ufficio Tributi, in persona del  
sindaco pro tempore, con sede in Via Fiorentino n. 89 - Palma di  
Montechiaro;

Comune di Palma di Montechiaro  
Protocollo Generale  
TIPO - E  
PROT. N. 0005628  
del 22/02/2017





- la Riscossione Sicilia S.p.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di Agrigento, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, con sede in Piazza Metello n. 28 -- Agrigento,

#### A COMPARIRE

innanzi al Giudice di Pace di Agrigento, Giudice designando, all'udienza del 21 aprile 2016, ore di rito, e nei locali di Sue ordinarie sedute con invito a costituirsi in giudizio nei modi e termini di cui all'art. 319 c.p.c. con espresso avvertimento che, in mancanza di rituale costituzione, saranno dichiarati contumaci e si procederà in contumacia e l'emananda sentenza sarà considerata come emessa in normale contraddittorio, per ivi fare diritto e sentire accogliere la opposizione ex art. 615 c.p.c. che con il presente atto viene formulata avverso la seguente ingiunzione di pagamento così come di seguito specificata:

1) cartella di pagamento n. 291 2015 0014872333/505/506/509 notificate rispettivamente il 24.05.2016 a Mancuso Calogero, Salvatore e Giuseppe e l'11.08.2016 a Mancuso Gaetano tutti relativi a "canone acqua" risalente al 2005, 2006,2007,2008,2010, di €. 1.572, 56, ente impositore Comune di Palma di Montechiaro;

per i motivi in fatto e in diritto meglio *infra* esposti

#### FATTO

Nelle date del 24.05.2016 e dell'11.08.2016 Riscossione Sicilia S.p.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di Agrigento notificava la cartella di pagamento n. 291 2015 0015221988 ai sig.ri Mancuso Giuseppe, Calogero, Salvatore e Gaetano tutti nella qualità di coobbligati in solido tra loro e tutte relative a "canone acqua", risalente al 2005, 2006, 2007,



2008, con la minaccia che se entro 30 gg. dalla data di notifica della relativa ricezione non si fosse adempiuto al pagamento della somma complessiva di € 1.572,56, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata.

Ebbene, gli odierni esponenti reputando illegittime e ormai prescritte la pretesa creditoria sopracitata perché costituita da un atto illegittimo e ormai prescritto ha ritenuto doversi opporre.

Poiché nel merito e in materia di canone acqua è competente a dichiarare la prescrizione il Giudice di Pace ex art. 615 c.p.c, si procede con la presente opposizione al fine della declaratoria nel merito della prescrizione essendo trascorsi più di cinque anni dalla data a cui si riferisce il canone idrico preteso (2005, 2006, 2007, 2008 e 2010) rispetto alla notifica della cartella di pagamento (24.05.2016 – 11.08.2016) e della illegittimità della iscrizione a ruolo specificata.

## DIRITTO

### INTERVENUTA PRESCRIZIONE DELLA PRETESA CREDITORIA PER DECORSO DEL TERMINE QUINQUENNALE EX ART. 2948 C.C. N. 4.-

Si rileva ed eccepisce che è, ormai, pacifico sia in dottrina sia in giurisprudenza che, l'ingiunzione fiscale e/o la cartella di pagamento e/o avviso di mora e/o intimazione di pagamento è impugnabile per l'esistenza di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo che estinguono l'obbligazione di pagamento della somma, quali pagamento, prescrizione, morte dell'autore della violazione, ovvero per vizi formali suoi propri.

Le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. S.U. 13 luglio 2000, n. 489; Cass. S.U. 13 luglio 2000, n. 491; Cass. 10 agosto 2000, n. 562) hanno chiarito



l'ambito delle rispettive opposizioni, precisando che attraverso le forme dell'opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. vanno dedotti i fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (tra cui la prescrizione).

Da ciò consegue che, in caso di canone acqua di cui si ingiunge il pagamento, la legge prevede che è possibile opporsi alla stessa ex art. 615 c.p.c. deducendo i fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo quali, anche, la prescrizione.

Orbene, la cartella di pagamento **il canone idrico preteso** relativo agli anni **2005, 2006, 2007, 2008 e 2010**, risulta, pertanto, abbondantemente prescritta essendo trascorsi più di cinque anni dal sorgere delle pretesa creditoria.

Ormai da tempo la Cassazione ha stabilito che per il canone d'acqua si applica il termine quinquennale sia per il tributo che per le sanzioni ed interessi, avendo questa "tariffa" un carattere sinallagmatico, ed essendo riscuotibile periodicamente ogni anno, si applica l'art. 2948 c.c., comma 1, n. 4), il quale recita che si prescrivono in cinque anni "gli interessi e, in generale tutto ciò che deve pagarsi ad anno o in termini più brevi".

Il superiore assunto viene supportato dalle Sezioni Unite della giurisprudenza di legittimità, che hanno statuito il principio di diritto secondo cui *"il diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento del relativo canone trova fondamento nel legittimo prelievo dell'acqua di cui il canone costituisce il corrispettivo. Pertanto, poiché quest'ultimo integra una prestazione periodica, il diritto al relativo pagamento è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, C.C. decorrente singolarmente*



da ogni periodo di commisurazione del canone stesso" (cfr. Cass. Sez. Un., 09.02.2011., n. 3162).-

Le Sezioni Unite hanno così dato avallo a quell'orientamento giurisprudenziale che riteneva che *"il pagamento del canone di utenza dell'acqua non ha natura di adempimento rateale di una somma unitaria ma, ancorché soggetto a variazione in corrispondenza della misura del consumo, è dovuto a scadenze periodiche e il credito corrispondente rientra dunque nell'ambito di applicazione dell'articolo 2948, n. 4, del codice civile"* (cfr. Cass. civ., Sez. III, sentenza 12.02.2008, n. 3263).-

Conseguentemente, non può essere revocata in dubbio la intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere **il canone idrico preteso** risalente al **2005, 2006, 2007, 2008 e 2010** essendo ampiamente decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, C.C.

Nel caso di specie la richiesta di decadenza e prescrizione del diritto a riscuotere le somme, è suffragata dalla circostanza che la il Comune di palma di Montechiaro, non ha effettuato nel periodo compreso tra la data a cui si riferisce **il canone idrico preteso (2005, 2006, 2007, 2008 e 2010)** e il giorno della notifica della cartella di pagamento, alcun atto interruttivo della prescrizione facendo maturare ampiamente il termine di cinque anni prescritto dall'art. 2948, n. 4, C.C. per la riscossione di *"interessi e in generale, di tutto ciò deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"*. .

Per questi motivi e per quelli che verranno provati in corso di causa, anche in esito alla risposta avversaria, i sig.ri Mancuso, *ut supra* rappresentati, difesi e domiciliati chiedono che



VOGLIA L'ILLMO GIUDICE DI PACE

Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa

- in via preliminare, sospendere l'esecutività della predetta iscrizione a ruolo, nelle more della definizione del presente giudizio;

• nel merito, ritenere e dichiarare prescritto il diritto a riscuotere la somma portata dalla cartella di pagamento, oggi impugnata e, per l'effetto, annullare c/o dichiarare nulla, con qualsiasi utile statuizione, la cartella di pagamento;

• ritenere e dichiarare, ormai inefficace, per la esecuzione della cartella di pagamento per cui è causa atteso che è inutilmente decorso il termine prescrizioneale quinquennale previsto dall'art. 2048, n. 4, C.C.; e per l'effetto inibire una qualsivoglia azione esecutiva promuovenda dal Comune di Palma di Montechiaro per prescrizione e decadenza del diritto a riscuotere.

Con riserva di articolare ogni occorrendo mezzo istruttorio, in termine assegnando.

Con vittoria di spese e compensi del giudizio di cui sin d'ora si chiede la distrazione a favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Si deposita, in sede di iscrizione a ruolo della causa:

1. copia cartella di pagamento n. 291 2015 0014872333/505/506/509 notificata rispettivamente il 24.05.2016 a Mancuso Calogero, Salvatore e Giuseppe e l'11.08.2016 a Mancuso Gaetano tutti relativi a "*canone acqua*" risalente al 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, di €. 1.572, 56;

Si dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della L. 488/99 e sue successive integrazioni e modificazioni, che il valore del presente procedimento è di di €. 1.572, 56.



Palermo - Palma di Montechiaro, 16.02.2017

(avv. Christian Allegra) 

**PROCURA**

Delego a rappresentarmi ed assistermi nel presente giudizio e in ogni sua fase e grado, anche di esecuzione, con ogni potere e facoltà, l'avv. Christian

Allegra, eleggendo domicilio in Palermo, in via Maggiore Toselli n. 87.-

*M. A. Mancuso*  
*Cherone*  
Vera la superiore firma

*Mancuso Salvatore*  
*Mancuso Giuseppe*

(avv. Christian Allegra) 


**RELATA DI NOTIFICA**

a richiesta di **Mancuso Salvatore, Mancuso Giuseppe, Mancuso Calogero Mancuso Gaetano**, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, ho notificato e dato copia del presente atto:

- il **Comune di Palma di Montechiaro** - Ufficio Tributi, in persona del *sindaco pro tempore*, con sede in Via Fiorentino n. 89 - Palma di Montechiaro, e ciò mediante

*LA NOTIFICA*

20 FEB. 2017



- la **Riscossione Sicilia S.p.A.** - Agente della Riscossione per la Provincia di Agrigento, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, con sede in Piazza Metello n. 28 - Agrigento, a mani di

Handwritten notes on a grid background, including the number "2015" and some illegible text.

Handwritten notes, possibly including a date "17/10/15" and a circled mark.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Antonino La Martina

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Concetta Giglia

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_

Defissa il \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

*CERTIFICA*

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

partire dal giorno \_\_\_\_\_, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, essendo decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. n.44/91), senza che siano pervenute opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE

2